

Accoglimento parziale n. cronol. 586/2024 del 03/05/2024

RG n. :

Repert. n. 4345/2024 del 03/05/2024



TRIBUNALE di TORINO

Sezione 1^a civile

Sezione specializzata in materia di impresa

Ordinanza

Nei procedimenti cautelari riuniti

, promossi da:

Contro

Parte ricorrente

Parte resistente

contro

Parte ricorrente

Parte resistente

contro

Parte ricorrente

Parte resistente

II GD

sciogliendo la riserva che precede;
visti gli atti e le difese delle parti;

Osserva

1. Con ricorso ex art. 700 cpc (di seguito solo) chiedeva al Tribunale di ordinare a . spa (di seguito solo :) di riprendere immediatamente e comunque entro 24 ore dalla notifica o comunicazione del provvedimento la fornitura in favore di secondo le condizioni contrattuali e per le quantità dalla stessa richieste a termini contrattuali, delle componenti di cui agli ordini inadempiti, nonché di disporre a carico della resistente una penale per

Pagina 1

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c8a5b05401d

Accoglimento parziale n. cronol. 586/2024 del 03/05/2024

Repert. n. 4345/2024 del 03/05/2024

ogni giorno di ritardo successivo alla comunicazione del provvedimento nella fornitura di una o più delle componenti di cui agli ordini inadempiti.

Parte ricorrente rappresentava quanto segue.

controllata per il 75% tramite la multinazionale cinese del Governo Cinese, era da tempo fornitrice di alcune componenti (lamierati della carrozzeria) per il furgone Ducato a marchio Fiat. In data 9.7.2002 spa (oggi : spa) e spa (oggi spa) avevano sottoscritto un accordo regolante le "Condizioni Generali d'Acquisto" di alcuni componenti autoveicolistici da parte della società ricorrente. Le Condizioni Generali – unitamente agli "ordini" di acquisto di volta in volta concordati con la resistente (denominati "purchase order" o "P.O.") – costituivano la base negoziale che regola il rapporto di fornitura oggi in essere. Infatti, secondo le Condizioni Generali, i Contratti di Fornitura – cioè "i contratti aventi ad oggetto la Fornitura dei Prodotti Contrattuali, di volta in volta conclusi tra il Cliente e il Fornitore" – si perfezionano "attraverso l'emissione da parte del Cliente e l'accettazione da parte del Fornitore di un Ordine", che può essere di tipo chiuso ("richiesta ... di acquisto/fornitura di una quantità determinata di Prodotti Contrattuali") o di tipo aperto ("richiesta --- di acquisto/fornitura di Prodotti Contrattuali, che contempli l'emissione da parte del Cliente di programmi di consegna periodici senza determinazione iniziale della quantità"). Il capo IV delle Condizioni Generali regola le modalità di perfezionamento del Contratto di Fornitura (art. 16) e la Metodologia di programmazione (art. 17) chiarendo, in particolare, che l'ordine "s'intende accettato con la sua ricezione da parte del Fornitore, salvo che il Fornitore comunichi al Cliente la propria intenzione di non accettarlo". Tale rifiuto può tra l'altro essere espresso per via cartacea, oppure per via telematica, ma viene chiarito che "l'inizio dell'esecuzione della fornitura oggetto dell'Ordine da parte del Fornitore costituisce accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore anche in mancanza di altre formalità". Quanto alla metodologia di programmazione, è previsto che "il Cliente indicherà i propri fabbisogni di Prodotti Contrattuali in conformità alle metodologie ed ai sistemi di programmazione Fiat Auto che il Fornitore ed il Cliente si obbligano ad osservare" (art. 17.1), che "il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti Contrattuali forniti, sia quanto pattuito, sia a quanto dichiarato dal Fornitore nella propria offerta e nella documentazione di consegna" (art. 22), che "i termini o programmi di consegna specificamente pattuiti o indicati dal Cliente nell'ambito della metodologia di programmazione di cui al precedente art. 17 sono vincolanti" (art. 23) e che il Fornitore ha l'obbligo di mantenere delle scorte di Prodotti Contrattuali "in misura e con modalità tali da assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi" (art. 24); le scorte devono essere formate da materiale collaudato, opportunamente ruotato e controllato sotto ogni profilo, anche quantitativamente, e che "nel caso in cui un Fornitore, in relazione ad impedimenti oggettivi, preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, potrà attingere dalle scorte le quantità necessarie, dandone immediata comunicazione al Cliente". Tale meccanismo rendeva in pratica impossibile che la linea produttiva restasse priva di forniture senza che Stellantis ne fosse stata informata con ampio preavviso, posto che in caso di difficoltà il Fornitore poteva ricorrere alle scorte informandone anche Stellantis. I prezzi "indicati nell'Ordine sono fissi; variazioni del prezzo sulla base di successive variazioni di costo o di modifiche costruttive sono escluse a meno che non siano state espressamente e specificamente pattuite tra Cliente e Fornitore per iscritto". Più nel dettaglio, un Ordine Aperto veniva inviato da Stellantis al fornitore e, laddove non respinto entro i termini previsti o laddove ne fosse comunque iniziata l'esecuzione, si considerava accettato e vincolante. In detto Ordine Aperto erano indicati, tra l'altro, i componenti ordinati e il prezzo di acquisto, destinato a rimanere fisso per tutto il tempo di vigenza dell'ordine aperto. Le quantità di volta in volta richieste da Stellantis erano quindi formalizzate attraverso i sistemi di programmazione adottati da Stellantis che le parti erano tenute ad osservare. Detti termini e programmi di consegna erano infatti qualificati "vincolanti" tanto che si prevedeva una esplicita garanzia quantitativa del fornitore (art. 22). La programmazione si svolgeva come da *best practice* del settore, secondo il metodo cd. "rolling" per cui Stellantis indicava costantemente la propria previsione di

Pagina 2

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52cda5b05401d

Accoglimento parziale n. cronol. 586/2024 del 03/05/2024

Repert. n. 4345/2024 del 03/05/2024

fabbisogno per orizzonte di diversi mesi futuri, per poi arrivare alla fase in cui le forniture prossime alla scadenza venivano confermate con il metodo di programmazione EDI. Nel contesto di un ordine aperto non era dunque contrattualmente possibile che una delle parti procedesse ad una variazione unilaterale dei prezzi, che erano espressamente previsti come "fissi" per tutta la vigenza dell'ordine stesso e con riferimento a tutte le quantità richieste da [redacted] e ciò comportava che qualora una parte desiderasse una revisione dei prezzi rispetto ad un ordine aperto dovesse: (i) avviare trattative in buona fede per verificare se un accordo sul punto è possibile o (ii) recedere dal rapporto contrattuale o (iii) attivare i rimedi relativi alla eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.

Dall'ottobre 2023 si sviluppava tra le parti una trattativa volta ad individuare nuove condizioni contrattuali a fronte di un allegato aumento dei costi di produzione che sarebbe stato sostenuto da [redacted], in tale contesto la società resistente avanzava la pretesa di vedersi riconosciuta, entro la fine del 2023, l'ingente importo di euro 5.000.000,00 (Lump Sum) che sarebbe stato necessario, secondo la prospettazione di [redacted], a coprire le perdite previste per il 2023 e registrare profitti, così da ripristinare la fiducia dei propri azionisti. A fronte delle perplessità della società ricorrente, in data 13.11.23 [redacted] inviava una comunicazione con cui, dopo aver chiesto un incontro al fine di definire la Lump Sum di cui voleva il versamento entro il 31.12.23 e di rinegoziare gli accordi commerciali, affermava che in caso di indisponibilità di [redacted] [redacted] si sarebbe sentita libera di interrompere la produzione delle componenti destinate a [redacted]. Quest'ultima, pur evidenziando che una interruzione unilaterale della fornitura avrebbe causato un significativo ed irreparabile danno a [redacted] e ai suoi clienti e che le previsioni contrattuali non consentivano a [redacted] di richiedere pagamenti aggiuntivi, confermava la propria disponibilità a collaborare e discutere per risolvere la situazione a patto che [redacted] confermasse che non avrebbe interrotto la fornitura e che proponesse un chiaro piano industriale da discutere. Le parti si incontravano il 16.11.23 ma già il 17.11.23 [redacted] inviava alla società ricorrente una comunicazione con la quale insisteva nel pretendere il pagamento della linea mantenuta anche nella successiva comunicazione del 24.11.23. Solo in data 30.11.23 la società resistente informava [redacted] che stava predisponendo il piano di ristrutturazione che sarebbe stato concordato alla riunione del 16.11.23. Seguiva, il 7.12.23, formale comunicazione di legale esterno, con la quale [redacted] minacciava apertamente [redacted] dichiarando che, se entro il 18.12.23 [redacted] non avesse ricevuto un accordo sottoscritto con il quale [redacted] si impegnavano a versare euro 5 milioni entro il 31.12.23, essa resistente avrebbe unilateralmente interrotto la produzione e le consegne delle componenti a [redacted] a partire dal successivo 19.12.23. In data 14.12.23 [redacted] riscontrava la comunicazione di cui sopra, confermando la propria disponibilità a discutere in buona fede le richieste di [redacted] all'inizio di gennaio 2024, e chiedendo nel frattempo di ricevere un piano industriale di turnaround e la conferma che Baomarc avrebbe continuato a fornire le componenti necessarie per la produzione di Stellantis alle condizioni concordate.

A fronte di tale ragionevole e costruttiva comunicazione, la resistente – in data 15.12.23 e tramite legale esterno – inviava alla ricorrente una comunicazione dai toni ultimativi, con la quale confermava che a partire dal 19.12.23, ore 6, le consegne sarebbero state sospese fino a data da destinarsi non avendo ricevuto l'impegno da parte di [redacted] di versare la somma di euro 5 milioni entro il 31.12.23. In data 18.12.23, [redacted] – tramite i propri legali esterni – inviava una comunicazione riservata con la quale, confermata la disponibilità della società ricorrente a discutere delle pretese della resistente, veniva richiesto che ai legali esterni venisse concesso, come usuale in tali situazioni, uno spazio minimo di tempo per studiare la questione ed interloquire proficuamente. Controparte negava a [redacted] tale possibilità insistendo nel proprio ultimatum: in difetto dell'impegno al versamento dell'importo di euro 5 milioni entro il 31.12.23, [redacted] avrebbe dato seguito alla minacciata interruzione delle forniture. Non avendo [redacted] ceduto al ricatto, alle ore 6 del 19.12.23 [redacted] aveva interrotto le forniture in favore dello stabilimento di Atessa di [redacted], con la conseguenza che alle 22 del medesimo giorno la

Pagina 3

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52cda5b05b401d

Accoglimento parziale n. cronol. 586/2024 del 03/05/2024

Repert. n. 4345/2024 del 03/05/2024

ricorrente era costretta a cessare la produzione del Fiat Ducato e dunque a chiudere il predetto stabilimento mettendo in cassa integrazione 5.200 dipendenti. In data 19.12.23, _____ inviava alla resistente una comunicazione con la quale – contestato il gravissimo inadempimento per avere volontariamente e unilateralmente interrotto la fornitura – diffidava la controparte dal proseguire la condotta illecita e confermava la propria disponibilità, una volta che _____ avesse ripreso le forniture secondo il termini contrattuali, a discutere in buona fede le richieste formulate dalla stessa. In tale contesto, _____ – dopo aver imposto il fermo produttiva per 7 turni dal 19 al 21 dicembre – permetteva la ripresa produttiva per gli ultimi 5 turni rimanenti dal 21 al 23 dicembre. Tuttavia, già in data 28.12.23, _____ comunicava di aver ricevuto dagli azionisti un fermo diniego circa la possibilità di coprire le perdite del 2023 e dichiarava che in difetto del pagamento della somma pretesa non avrebbe accettato ed evaso alcun ordine di acquisto da parte di _____ a partire dall'8.1.24.

2. Il procedimento veniva iscritto nel _____ e con decreto 4.1.24, il GD, ritenuti sussistenti i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, (i) ordinava a _____ di riprendere – entro 24 ore dalla notifica del decreto – la fornitura a favore di _____ secondo le condizioni contrattuali e le quantità dalla stessa richieste a termini contrattuali, delle componenti di cui agli ordini aperti, doc. nn. 4.1. e 4.2 di parte ricorrente, (ii) fissava una penale di euro 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nella fornitura di una o più delle componenti di cui al punto che precede, (iii) assegnava a parte ricorrente termine di giorni 8 per la notifica del ricorso e del decreto a parte resistente e (iv) fissa udienza _____ per la conferma/modifica/revoca del decreto al 24.1.24.

3. _____ si costituiva nel procedimento chiedendo la revoca del decreto 4.1.24.

In via preliminare, parte resistente eccepiva che parte ricorrente non avesse indicato la domanda di merito che il cautelare avrebbe dovuto anticipare.

Nel merito rappresentava quanto segue.

I rapporti tra _____ e _____ erano sorti alcuni decenni addietro e nel tempo l'unica costante sempre rimasta intatta era quella relativa ai prezzi delle forniture e ciò nonostante che nel corso degli anni avvenimenti di ogni genere avessero determinato un aumento dei costi di produzione in capo a _____ "costi che hanno coinvolto e travolto a loro volta anche i fornitori che, nella filiera sono fondamentali al fine di consentire ai prodotti a _____ causando un effetto a catena che ha determinato un aumento esponenziale dei costi in capo a _____ la quale ha dovuto, da un lato, adeguarsi nei confronti della filiera <al di sotto> e, dall'altro, ha trovato sempre e comunque un muro <al di sopra> (_____)".

La richiesta di Lump Sum, di 5 milioni di euro non era considerabile un importo arbitrariamente determinato da _____ per compiacere i propri azionisti come prospettato da parte ricorrente (i quali, per sopperire allo squilibrio economico finanziario delle forniture a favore di _____ – che, da sola, rappresenta il 77,6% del fatturato – non solo non avevano percepito utili ma negli ultimi 6 anni avevano sottoscritto aumenti di capitale per circa 30 milioni di euro e prestato garanzie a favore della stessa per svariati milioni di euro) ma derivava dal progressivo disallineamento costo di fornitura- prezzo effettivamente pagato da _____. Nello specifico, tutti gli (extra)costi che avevano portato alla situazione attuale (doc. n. 7) potevano essere suddivisi nelle seguenti macrocategorie; (i) aumenti costi alluminio (riconosciuti solo parzialmente), (ii) aumenti costi energia elettrica, (iii) mancato rispetto dei previsionsali di produzione nonostante la predisposizione di linee produttive ad hoc (con relativo ulteriore impegno economico di _____), (iv) aumenti salariali e (v) aumenti costi di trasporto. La lump sum non era dunque necessaria per distribuire utili o maturare utili in bilancio ma per consentire alla società di mantenere la propria impresa in continuità, in ragione del fatto che a partire dal 2023 – esclusivamente sul rilievo che le promesse di riallineamento o di repricing fatte da _____ in tutti questi anni non si

Pagina 4

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c8a5b05401d

Accoglimento parziale n. cronol. 586/2024 del 03/05/2024

Repert. n. 4345/2024 del 03/05/2024

erano mai concretizzate – i soci di avevano ritenuto di non finanziare più le casse della società che, da anni, produceva in perdita esclusivamente a causa della condotta abusiva di ! Ancora più grave era la situazione relativamente ai fornitori della filiera ! i quali da anni versavano nella medesima situazione e da tempo chiedevano una riallineamento dei prezzi per non produrre in perdita. Era dunque in ragione di tale generale situazione di perdurante criticità che il Management di in conseguenza delle direttive e delle decisioni dell'assemblea dei soci (Decisione di non Effettuare Ulteriori Patrimonializzazioni) ed al fine di adempiere al proprio dovere e nel rispetto del ruolo ricoperto, aveva ritenuto e riteneva che i rapporti <disallineati> con non erano più economicamente sostenibili.

4. All'esito dell'udienza del 24.1.24, veniva disposto un rinvio al 14.2.24, con invito alle parti a prendere contatto per ricercare una soluzione transattiva delle vicende, invito rinnovato con la successiva ordinanza che fissava nuova udienza al 24.4.24.

5. Con ricorso ex art. 700 cpc, depositato in data 29.2.24 ed iscritto nel RG al n. , chiedeva al Tribunale di (i) condannare a corrispondere a € con decorrenza 1° gennaio 2024, l'adeguamento dei prezzi richiesto nella misura del 4.7% su tutta la componentistica di cui all'allegato 11, (ii) di condannare a corrispondere a la somma richiesta a titolo di adeguamento 2023 retroattivo e pari ad euro 5.121.489,00, di (iii) disporre a carico di una penale nella misura ritenuta adeguata per ogni giorno di ritardo in caso di mancato tempestivo pagamento delle somme previste nel provvedimento e di (iv) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito.

ripercorse le vicende di cui al precedente punto 3, ribadito che le trattative da tempo instaurate con per l'adeguamento dei prezzi contrattuali e da quest'ultima rese difficoltose ed ostacolate si erano fatte più stringenti nel corso del 2023, con la richiesta del c.d. adeguamento 2023 (corresponsione di una Lump Sum) e con la richiesta di un nuovo assetto dal 2024 a seguire (c.d.repricing) e che nonostante l'invito del GD alle parti a trovare una soluzione concordata della vicenda era impermeabile a qualunque ragionevole mediazione, illustrava l'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni di nei confronti della controparte (tabelle pagg. 12-15 del ricorso), il fumus boni juris ed il periculum in mora, quest'ultimo - in sintesi - consistente nel rischio di dover fermare la produzione (con automatica applicazione della penalità di cui al decreto inaudita altera parte emesso nel procedimento RG 23/24) e comunque nel fatto che in mancanza di un adeguamento dei prezzi tempestivamente riconosciuto "non potrà pagare i propri fornitori, i quali potrebbero decidere, in maniera del tutto imprevedibile, di interrompere le consegne, il che causerebbe un fermo produttivo della stessa con gravi ed irreparabili danni per una moltitudine di soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente nella vicenda in questione".

Con decreto 11.3.24 è stata fissata udienza per la discussione in contraddittorio per il giorno 24.4.24.

6. Con ricorso ex art. 700 cpc, depositato in data 10.4.24 ed iscritto nel RG al n. e – ricordato il procedimento cautelare attivato da e di cui al precedente punto al dichiarato fine, secondo la ricorrente, di costringere a corrispondere l'ingente e non dovuto importo di 5 milioni di euro e di accettare nuovi termini contrattuali imposti dalla controparte per il 2024 e rilevato che aveva minacciato ed attuato l'interruzione di plurime e ulteriori forniture strategiche (lo stabilimento di Menfi cessava l'attività a decorrere dall'8.4.24 per esaurimento degli stock disponibili, lo stabilimento di Pomigliano doveva cessare la produzione della vettura Alfa Romeo Tonale a partire dal 12.4.24 e lo stabilimento di Tychv doveva cessare la produzione delle vetture Lancia Ypsilon e Fiat 500 a partire dal 15.4.24) – chiedevano al Tribunale di ordinare a Baomarc di riprendere immediatamente e comunque entro 24 ore dalla notifica o comunicazione del

Pagina 5

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52cda5b05b401d

Accoglimento parziale n. cronol. 586/2024 del 03/05/2024

RG n. 23/2024

Repert. n. 4345/2024 del 03/05/2024

provvedimento la fornitura secondo le condizioni contrattuali e per le quantità dalla stessa richieste a termini contrattuali, delle componenti di cui agli ordini inadempiti, nonché di disporre a carico della resistente una penale di euro 100.000,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla comunicazione del provvedimento nella fornitura di una o più delle componenti di cui agli ordini inadempiti.

Anche in questo caso veniva fissata udienza di comparizione delle parti per il giorno 24.4.24.

7. Nel procedimento RG 3615/24, si costituiva con memoria 19.4.24 chiedendo il rigetto delle domande cautelari per assenza di fumus boni juris e di periculum in mora.

a sua volta si costituiva nel procedimento con memoria 22.4.24 chiedendo il rigetto delle domande cautelari ex adverso formulate e, in subordine, per il caso di accoglimento delle stesse, di condannare le ricorrenti a corrispondere a con decorrenza 1° gennaio 2024, l'adeguamento dei prezzi richiesto nella misura del 4.7% su tutta la componentistica di cui all'allegato 11 e di condannarle a corrispondere a la somma richiesta a titolo di adeguamento 2023 retroattivo e pari ad euro 5.121.489,00.

8. Con decreti emessi in data 18.4.24 nei tre procedimenti cautelari, il GD disponeva la trattazione scritta con termine perentorio fino al 2.5.24 per il deposito delle note scritte.

Con successivi provvedimenti veniva disposta la riunione del procedimento RG 3615/24 e 6272/24 al 23/24.

9. I rapporti contrattuali oggetto di procedimento tra (già) sono disciplinati da un contratto del 2002 regolante le "Condizioni Generali d'Acquisto" di alcuni componenti autoveicolistici da parte di I meccanismi contrattuali - ordini/forniture - sono quelle descritti al precedente punto 1, i prezzi sono fissi ed eventuali "variazioni del prezzo sulla base di successive variazioni di costo o di modifiche costruttive sono escluse a meno che non siano state espressamente e specificamente pattuite tra Cliente e Fornitore per iscritto".

Come delineato ai precedenti punti, lamentano l'avvenuta interruzione delle forniture da parte di relativamente allo stabilimento di Atesa (RG 23/24) e agli stabilimenti di Melfi, Pomigliano e Tychy (Rg. 6272/2024) al fine dichiarato di costringerla alla corresponsione di una lump sum di circa 5 milioni di euro, a titolo di adeguamento retroattivo per riequilibrare i costi sostenuti per pagare i propri fornitori e alla rinegoziazione dei prezzi per il 2024 e anni successivi.

per parte sua, replica evidenziando che il sostanziale congelamento dei prezzi dell'accordo 2002 (nonostante qualche piccola iniezione di liquidità da parte di talvolta solo promessa) non le hanno consentito negli ultimi anni una sana gestione operativa con conseguente deficit che i soci hanno rifiutato di ripianare ulteriormente, sottolineando che le sue richieste non sono volte a distribuire o anche solo maturare utili ma esclusivamente a mantenere la propria attività di impresa in continuità e lamentando che la controparte contrattuale si è sempre di fatto sottratta a qualunque negoziazione e anzi nel dicembre 2023, "nel pieno della <crisi> tre le società e dello scambio di missive con quest'ultima, in particolare l'ufficio che proprio si stava, da un lato, interfacciando con su tutti i temi di <conflittualità tra le società> e la cui <persona di riferimento> è I ha inviato a una comunicazione nella quale, dopo aver evidenziato che <noi siamo clienti-centrici ... noi vinciamo insieme ... noi siamo innovativi ... noi abbiamo a cuore il futuro ...>, in ragione dell'aumento dei costi di produzione... chiedono a addirittura degli ulteriori <sconti> sulle forniture ... Si tratta quindi di un modo di interpretare la buona fede e la correttezza, nonché il dovere di protezione, molto <particolare>: nel ricorso al Giudice si scrive che non ci si è sottratti alle trattative per adeguare, in rialzo, i prezzi delle forniture; contemporaneamente si scrive a Baomarc chiedendo uno sconto ... e cioè una modifica al ribasso dei prezzi fissi".

Pagina 6

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c8a5b05401d

Accoglimento parziale n. cronol. 586/2024 del 03/05/2024

Repert. n. 4345/2024 del 03/05/2024

fornitori ecc. e che vi sono state quelle che definisce piccole iniezioni di liquidità per consentirne la sopravvivenza. Ora, anche prendendo a riferimento i diversi e maggiori importi forniti da e riportati ai precedenti punti, si tratta pur sempre di interventi settoriali e modesti stante i valori in gioco, oltre che temporalmente limitati e posticipati, nulla insomma, ad avviso del GD, che possa indurre ad una gestione imprenditoriale di un certo respiro.

addebita i non contestati problemi economico finanziari della controparte ad errate scelte economico/societarie della stessa, circostanze che possono però, al più, integrare concause ma non certo – stante la risalenza ultraventennale dei fissati prezzi – causa unica.

La richiesta di a di instaurare una seria trattativa di aggiornamento dei prezzi è dunque del tutto ragionevole, logica e coerente con i principi generali che governano la materia e le proteste di Stellantis, che sostiene di **aver sempre trattato/cercato di trattare con l'odierna controparte in buona fede**, cedono a fronte delle emergenze documentali in atti. Basti infatti pensare alla comunicazione già ricordata al precedente punto 9 quando, nel pieno della crisi tra le società da cui è poi scaturito nei primi giorni di gennaio 2024 il procedimento ha proposto a Baomarc **una riduzione dei prezzi; ed ancora quando, nel procedimento e a fronte dell'invito del GD a** ricercare una soluzione transattiva, **ha proposto di riconoscere a "un aumento di prezzo con decorrenza 1° gennaio 2024, pari ad un impatto su 12 mesi equivalente a 2,5 milioni di euro"**, con la precisazione che tale aumento di prezzo avrebbe generato un effetto a catena negli anni successivi **di portata approssimativamente eguale per ogni anno del rapporto, "fermo però restando il debito risarcitorio di di euro 2.4 milioni derivante dal blocco produttivo dello stabilimento di Atessa del dicembre 2023 (importo già ridotto notevolmente da Stellantis rispetto al danno subito, quantificabile in oltre 7 milioni di euro)";** senza entrare nel merito degli importi indicati e delle curiosa circostanza di una **sostanziale parificazione tra il dare e l'avere**, sembra evidente che anche in questa fase non siamo in presenza di contrattazione su un piano paritario e in buona fede ma, sostanzialmente, di imposizione/concessione in cui anche i valori di aumenti e risarcimenti sono unilateralmente individuati.

In questo contesto, non è dunque errato ritenere abusiva la condotta di Stellantis – condotta tutta volta al sostanziale mantenimento delle condizioni contrattuali 2002 nonostante le stesse siano divenute eccessivamente gravose per la controparte – e, per converso, si deve escludere che l'interruzione delle forniture agli stabilimenti di Atessa, Melfi, Pomigliano e Tychy operata da sia immotivata ed arbitraria e non rispondente ad interessi meritevoli di tutela.

Le domande cautelari formulate da e da devono dunque essere respinte e il decreto inaudita altera parte emesso nel procedimento RG 23/24 in data 4.1.24 deve essere revocato.

12. Anche le domande cautelari formulate da nel procedimento RG 3615/2024 e volte ad ottenere la condanna di ad adeguare i prezzi nella misura del 4.7% sulla componentistica di cui al doc. n. 11 e al pagamento, a titolo di adeguamento per il 2023, di una lump sum di circa 5 milioni di euro, il tutto assistito da penale ex art. 614 bis cpc, devono essere respinte, trattandosi anche in questo caso di importi unilateralmente determinati e dunque non suscettibili di applicazione in sede sommaria. Deve invece essere accolta la domanda cautelare riassunta sub (iv) al punto 5 della presente ordinanza e volta ad ottenere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della **decisione di merito.** ha infatti preannunciato l'instaurazione di un giudizio di merito volto, fra l'altro, all'accertamento dell'obbligo di Stellantis alla rinegoziazione del prezzo delle forniture, sia con riferimento al 2023, sia pro futuro, a partire dal 2024 e al risarcimento del danno e la richiesta cautelare è stata formulata ex art. 700 cpc cosicché il relativo provvedimento è modulabile secondo le circostanze del caso concreto.

Accoglimento parziale n. cronol. 586/2024 del 03/05/2024

Repert. n. 4345/2024 del 03/05/2024

In applicazione di quanto sopra, nonché quale effetto di quanto delineato ai punti precedenti, si ritiene dunque di ordinare a di nominare, entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento, un responsabile del procedimento munito di tutti i necessari poteri per contrattare con i prezzi delle forniture di cui all'accordo 2002, sia con riferimento al 2023 che con riferimento al 2024 e di iniziare, sempre nello stesso periodo di tempo, la trattativa con e di proseguirla con correttezza e buona fede, preservando gli interessi della controparte.

Quanto al periculum in mora, resta solo da aggiungere che il riallineamento prezzi/costi mediante trattativa tra le parti è l'unico mezzo per evitare gravi danni economici diretti ed indiretti alle odierne controparti, con ricadute altrettanto gravi su maestranze e fornitori.

13. Stante l'unitarietà della vicenda, si ritiene di dover liquidare le spese complessivamente per i tre procedimenti riuniti e, considerato l'esito della controversia, di doverle compensare fino ad 1/3, con condanna della sola (atteso il ruolo sostanzialmente marginale di) a rimborsare a i residui 2/3, nella misura che verrà indicata in dispositivo. (DM 2014 n. 55 e smi, procedimenti cautelari, valore indeterminabile di particolare importanza, valori medi).

Pqm

Rigetta tutte le domande cautelari formulate da : spa e
e **revoca** il decreto emesso inaudita altera parte nel procedimento in data 4.1.24;

Rigetta le domande cautelari formulate da spa nel procedimento Rg 3615, limitatamente a nn. (i), (ii) e (iii) riportati al punto 5 della presente ordinanza;

Ordina a in persona del legale rappresentante pro tempore:

- di nominare, entro 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento, un responsabile del procedimento munito di tutti i necessari poteri per contrattare con spa i prezzi delle forniture di cui all'accordo 2002, sia con riferimento al 2023 che con riferimento al 2024;
- di iniziare, sempre nello stesso periodo di tempo, la trattativa con spa;
- di proseguire la trattativa con correttezza e buona fede, preservando gli interessi della controparte;

Dichiara compensate fino a 1/3 le spese dei procedimenti;

Condanna : spa, in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare a spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, i residui 2/3, che liquida in euro 24.000,00, oltre 2/3 del CU del procedimento iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Si comunichi.
Torino, 3 maggio 2024

IL G.D.**Dott.ssa Gabriella Ratti**

Pagina 9

Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2a52c8a5b05401d